



COMUNE DI GUALTIERI

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Pubblica di CONSIGLIO 1° convocazione-seduta Pubblica

Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IREPF :
ART.1 (ALIQUOTE E SCAGLIONI) E ART.2 (ESENZIONE)
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IREPF PER L'ANNO 2020.

L'anno duemilaventi, addì diciotto del mese di Aprile alle ore 09:30 per riunione di Consiglio svolta in videoconferenza come da Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020
Eseguito l'appello, risultano presenti e collegati in videoconferenza:

Nominativo	Qualifica	Presente	Assente
BERGAMINI RENZO	Sindaco	X	
STECCO MARCELLO	Consigliere	X	
REDA CRISTINA	Consigliere	X	
VERONESI ANTONELLA	Consigliere	X	
MARZI GIADA	Consigliere	X	
LANDINI LORENZO	Consigliere	X	
FODERARO GIUSEPPINA	Consigliere	X	
BALASINI MARCELLO	Consigliere	X	
MONTANARI MASSIMILIANO	Consigliere	X	
SIMONAZZI MARIAROSA	Consigliere	X	
FAIETTI ALESSANDRO	Consigliere	X	
DOLCE ANNA	Consigliere	X	
VOLOGNI PATRIZIA	Consigliere	X	

Totale Presenti: 13
Totale Assenti: 0

Sono altresì presenti i seguenti Assessori: CARNEVALI FEDERICO, STECCO MARCELLO, GIALDINI MATTEA, MAESTRI ELEONORA

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. Stefano Gandellini il quale ha accertato l'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza secondo le modalità del Decreto del Sindaco prot. 3272 del 30/03/2020.

Il Renzo Bergamini, nella sua qualità di Sindaco, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato, compreso nell'odierna adunanza.

**Oggetto: MODIFICA REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IREPF :
ART.1 (ALIQUOTE E SCAGLIONI) E ART.2 (ESENZIONE)
DELL'ADDIZIONALE COMUNALE SULL'IREPF PER L'ANNO 2020.**

Il Sindaco Bergamini Renzo introduce l'argomento di cui al presente punto dell'ordine del giorno.

Prende la parola **l'assessore Maestri Eleonora** la quale illustra la proposta di deliberazione. Viene data indicazione degli scaglioni di reddito con le relative aliquote. Con gli uffici sono state fatte simulazioni sulle fasce di reddito con il confronto della situazione dell'anno precedente. Abbiamo cercato di tutelare le fasce deboli aumentando la fascia di esenzione e aumentando le altre fasce. Le parti sociali hanno apprezzato la non applicazione della aliquota unica ma la nostra scelta in merito alla progressività.

Interviene **la consigliera Vologni Patrizia** la quale chiede se è stata fatta una simulazione rispetto al gettito dello scorso anno.

L'assessore Maestri dice che la simulazione viene fatta sui redditi 2017. Queste simulazioni sono state fatte precedentemente a questa situazione di emergenza.

Interviene **il consigliere Faietti Alessandro** e chiede se è stata modificata la aliquota relativa alla soglia 29-55.

L'assessore Maestri dice che non è stata modificata e la progressione stabilita non è cambiata.

Il consigliere Faietti dice che lo scaglione 29-55 in capigruppo era stato detto che l'aliquota sarebbe andata dallo 0,6 allo 0,7.

L'assessore Maestri dice che gli atti sono depositati e non c'è stata variazione.

Il Consigliere Faietti dice che non condivide l'incremento soprattutto in questo momento di difficoltà. Non credo che sia il momento di incrementare l'addizionale. Ci sono certe fasce di reddito con persone con un solo membro nel nucleo e sono in difficoltà.

L'assessore Maestri dice che siamo costretti ad avere le entrate per coprire le spese e su un reddito di 20 mila euro questo incremento incide 28 euro all'anno. Per poter rispondere alle esigenze occorre fare delle scelte.

Il Sindaco Bergamini interviene dicendo che la maggior parte dei comuni reggiani ha scelto l'aliquota unica. Noi diciamo che chi ha redditi bassi contribuisce in maniera minore rispetto a chi ha redditi alti. Siamo stati uno dei primi comuni di Reggio a inserire questa modalità.

Quest'anno abbiamo modificato aggiungendo lo 0,15 su tutti gli scaglioni. A noi servono 160 mila euro per coprire la spesa corrente. Se avessimo applicato l'aliquota unica saremmo andati oltre.

Nessun altro chiede la parola

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modifiche ed integrazioni, di istituzione dell'addizionale comunale all'IRPEF;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 99 del 28/12/2000 di "istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 del 18/01/2001 che ha determinato l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2001 nella misura del 0,2%;
- le deliberazioni di Giunta Comunale n.171 del 17/12/2001, n.114 del 19/12/2002 , n.164 30/12/2003, n.171 del 30/12/2004 e n.143 del 29/12/2005 con le quali si determinava per i rispettivi anni di competenza l'aliquota dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura dello 0,2%;
- n. 5 del 07/02/2007 di C.C. con la quale si approvava il regolamento per la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e si determina per l'anno 2007 nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fine dell'addizionale comunale non superiore a 10.000,00 euro;
- n. 17 del 17/03/2008, di C.C., con la quale si determinava, per l'anno 2008, l'aliquota nella misura dello 0,5% e si confermava l'importo di € 10.000,00 come soglia di esenzione;
- n. 22 del 26/03/2009, di C.C. con la quale si approvava il regolamento per la variazione dell'aliquota all'addizionale comunale all'IRPEF e si determinava l'aliquota nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- n.19 del 21/04/2010 di C.C. con la quale si confermava l'aliquota dell'addizionale comunale all' IRPEF nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- n.7 del 31/03/2011 di C.C. con la quale si confermava per l'esercizio finanziario 2011 l'aliquota nella misura dello 0,4% con soglia d'esenzione per i contribuenti con reddito imponibile ai fini dell'addizionale medesima non superiore a € 10.000,00;
- n. 37 del 28/06/2012 con la quale si approvava il regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche "IRPEF" e le relative aliquote per l'anno 2012;
- n. 39 del 18/07/2013 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2013;
- n. 49 del 22/09/2014 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2014;
- n. 44 del 29/07/2015 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2015;
- n. 28 del 26/04/2015 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2016;
- n. 12 del 20/01/2017 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2017;
- n. 25 del 27/03/2018 con la quale si confermava il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF per l'anno 2018;

- n. 9 del 14/01/2020 con la quale venivano confermato l'art.1 del regolamento (aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF e relativi scaglioni) mentre veniva modificato l'art 2 (istituzione di soglia d'esenzione) per l'anno 2019;

RICHIAMATO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 (Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni);

RICHIAMATO:

- l'art. 1, commi dal 142 al 144 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) che apportano modifiche alla disciplina dell'addizionale comunale all'IRPEF istituita dal D. Lgs. 360/1998 sopra richiamato;
- in particolare il comma 142, il quale dispone che "i comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali..";

RILEVATO:

- che l'art. 3 della legge finanziaria per il 2003 (L. 27-12-2002 n. 289) in funzione dell'attuazione del titolo V della parte seconda della Costituzione e in attesa della legge quadro sul federalismo fiscale, ha disposto la sospensione degli aumenti delle addizionali all'imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni (e le regioni) deliberati successivamente al 29 settembre 2002 e che non fossero confermativi delle aliquote in vigore per l'anno 2002, fino a quando non si fosse raggiunto un accordo ai sensi del d.lgs. n. 281/97, in sede di Conferenza unificata tra Stato, regioni ed enti locali sui meccanismi strutturali del federalismo fiscale.;
- che la suddetta sospensione è stata confermata dalle leggi finanziarie per il 2004, 2005 e 2006 (fatta salva una limitata deroga prevista dal comma 51 dell'art. 1 della L. n. 311/2004) non essendo stata approvata, nel frattempo, la prevista legge quadro in materia di federalismo fiscale;
- che l'entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007) ha poi reso possibile l'incremento effettivo delle aliquote con effetto dal 1° gennaio 2007;
- che l'art. 1, c. 7, del D.L. 27-5-2008 n. 93 (Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie), ha successivamente disposto che "dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato. Sono fatte salve (...) per gli enti locali, gli aumenti e le maggiorazioni già previsti dallo schema di bilancio di previsione presentato dall'organo esecutivo all'organo consiliare per l'approvazione nei termini fissati ai sensi dell'articolo 174 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

- che la materia è stata oggetto di disciplina, da parte dell'art. 77-bis del D.L. 25-6-2008 n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), introdotto in sede di conversione dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, che, al c. 30, dispone: "Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU)";
- che l'art. 1, comma 11, del D.L. del 13/8/2011 n. 138, convertito nella Legge 148/2011, come modificato dall'art. 13, comma 16, D.L. 6/12/2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla L. 22/12/2011 n. 241, dispone che:
- la sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

VISTI, altresì:

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo ma che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del 13 dicembre 2019 (19A07940) – (GU Serie Generale n.295 del 17-12-2019), stabilisce il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020;
- il Decreto 28 febbraio 2020 (GU Serie Generale n.50 del 28-02-2020) che prevede l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali dal 31 marzo 2020 al 30 aprile 2020;
- il Decreto legge n.18 del 17/3/2020 (articolo 107, comma 2) prevede l'ulteriore differimento del termine per l'approvazione del bilancio degli enti locali dal 30 aprile al 31 maggio 2020.

- la Legge 27 dicembre 2019 , n. 160 .Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.(*Pubblicata nel Supplemento ordinario n. 45/L alla Gazzetta Ufficiale Serie generale - n. 304 del 30/12/2019*);
- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 il quale dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che i regolamenti stessi, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art. 1 comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 secondo il quale “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;

CONSIDERATO CHE:

- l'introduzione dell'addizionale Irpef nel nostro Comune è avvenuta, secondo la normativa allora vigente, in base ad un criterio proporzionale e non progressivo;
- che nell'anno 2012 con deliberazione di C.C.n.37 del 28/06/2012 si è provveduto a modificare il regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche recependo quanto previsto dalla legge 148/2011 in merito alla determinazioni delle aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, differenziata esclusivamente in relazione agli scagioni di reddito corrispondenti a quelli dalla legge statale , nel rispetto del principio di progressività;
- che nell'anno 2013 con deliberazione di C.C.n.39 del 18/07/2013 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.37/2012;
- che nell'anno 2014 con deliberazione di C.C.n.49 del 22/09/2014 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.39/2013;
- che nell'anno 2015 con deliberazione di C.C.n.44 del 29/07/2015 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.49/2014;
- che nell'anno 2016 con deliberazione di C.C.n.28 del 26/04/2016 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.44/2015;
- che nell'anno 2017 con deliberazione di C.C.n.12 del 20/01/2017 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.28/2016;
- che nell'anno 2018 con deliberazione di C.C.n.25 del 27/03/2018 si provveduto a confermare le modifiche al regolamento e le aliquote dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche approvate con la predetta delibera di C.C. n.12/2017;
- che nell'anno 2019 con deliberazione di C.C.n. 9 del 14/01/2020 si provveduto a confermare l'art.1 del regolamento (aliquote dell'addizionale comunale sull'IRPEF e relativi scagioni) mentre veniva modificato l'art 2 (istituzione di soglia d'esenzione) per l'anno 2019;

- tra le azioni di questa amministrazione, il principio della redistribuzione del reddito, rappresenta un fondamento;
- che ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, come modificato dall'articolo 1, comma 142, lettera a), della Legge 296/2006, la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale deve essere definita con atto regolamentare e non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali rispetto a quella di base stabilita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno (mai adottato);
- DATO atto che al fine del raggiungimento degli equilibri del bilancio di previsione 2020/2022 di parte corrente si rende necessario modificare la stessa modulazione del peso dell'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, sempre in modo da garantirne un'adeguata equità, come da scaglioni di reddito ed aliquote sotto riportate:

		Aliquota addizionale
Redditi da 0	e fino a 15 mila euro	0,55%
oltre 15 mila	e fino a 28 mila euro	0,65%
oltre 28 mila	e fino a 55 mila euro	0,75%
oltre 55 mila	e fino a 75 mila euro	0,79%
oltre 75 mila		0,80%

- appare inoltre opportuno aumentare la soglia di esenzione a favore dei contribuenti con un reddito imponibile fino a € 8.174,00 ai fini dell'addizionale comunale IRPEF;

PRESO ATTO che:

- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
- con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai punti precedenti;
- il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni e tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997;

RITENUTO, peraltro, nelle more della concreta attuazione delle suddette nuove modalità di invio al ministero, di seguire le indicazioni di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997;

DATO ATTO che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla pubblicazione su un sito informatico individuato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno (D.M. 31 maggio 2002);

VISTO il D. Lgs. 267/2000;

VISTO il parere favorevole, formulato sulla proposta di deliberazione dal Responsabile del Servizio competente, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 co 1 del D.lgs.vo n. 267/2000 così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;;

VISTO il parere del Revisore Unico dei conti compreso all'interno della relazione al bilancio di previsione 2020/2022 ;

VISTI gli esiti della votazione in forma palese che di seguito si riportano:
Componenti il Consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 8; astenuti n. zero; contrari n. 4 (Dolce Anna, Faietti Alessandro, Vologni Patrizia, Simonazzi Mariarosa);

VISTI gli esiti della votazione in forma palese, **per la dichiarazione di immediata eseguibilità**, che di seguito si riportano:
Componenti il Consiglio presenti n. 12; votanti n. 12; favorevoli n. 8; astenuti n. zero; contrari n. 4 (Dolce Anna, Faietti Alessandro, Vologni Patrizia, Simonazzi Mariarosa);

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE per l'anno 2020, per i motivi in premessa indicati, l'art.1 (aliquote/scaglioni) del regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche come di seguito riportato:

Art. 1 - Variazione dell'aliquota.

L'aliquota dell'Addizionale comunale IRPEF è stabilita per l'anno 2020, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 28/09/1998 n. 360, con i seguenti scaglioni:

		Aliquota addizionale
Redditi da 0	e fino a 15 mila euro	0,55%
oltre 15 mila	e fino a 28 mila euro	0,65%
oltre 28 mila	e fino a 55 mila euro	0,75%
oltre 55 mila	e fino a 75 mila euro	0,79%
oltre 75 mila		0,80%

- 2) DI MODIFICARE per l'anno 2020, per i motivi in premessa indicati, l'art.2 (soglia esenzioni) come di seguito riportato:

Art. 2 – Ai fini dell'applicazione dell'aliquota di cui all'art.1 sono esenti i contribuenti con reddito imponibile, ai fini dell'addizionale comunale IRPEF Non Superiore a euro 8.174,00;

- 3) DI DARE atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nell'apposito sito internet e che le predette conferme avranno effetto dal 1° gennaio 2020;
- 4) DI DICHIARARE, di avere verificato che lo scrivente Organo collegiale e il

responsabile che ha espresso il parere sulla proposta sono in assenza di conflitto di interessi, di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

- 5) DI DICHIARARE la presente delibera immediatamente eseguibile ex art. 134 comma 4 D.Lgs.267/2000 .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

Il Sindaco
Renzo Bergamini

Il Segretario Comunale
Dott. Stefano Gandellini